

N. 115/18 R.G.E.



TRIBUNALE DI AVELLINO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il GE, a scioglimento della riserva;
visti gli atti e i documenti della procedura, sentiti gli interessati
interventuti all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita;
ritenuto di disporre la vendita dei beni pignorati, con delega
delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c., nelle forme della vendita
telematica, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per gli interessi
dei creditori e/o di potenziale ritardo per la procedura

DISPONE

la vendita telematica senza incanto dei beni del bene immobile pignorato
nella presente procedura

da Banca Nazionale del Lavoro spe

contro Chivichio Nicola

vista la relazione di stima del perito

DETERMINA

il valore del compendio pignorato in conformità a quanto indicato dal
perito nell'elaborato già depositato

NOMINA

gestore della vendita telematica:

Asbe Giudiziaria

indirizzo: INFOBASEGIUDIZIARIE.IT

iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il quale è tenuto con
l'accettazione dell'incarico a sottoscrivere la dichiarazione prevista dall'art.

10 del d.m. 32/2015

DELEGA

al compimento delle operazioni di vendita, -anche in qualità di referente della procedura, nonché, se non già nominato, di custode, ex art. 559, co. 4, c.p.c.-, da concludersi entro il termine di mesi diciotto

il Notaio/Il Dott./L'Avv. P.D. Francesco Spicco
con studio in Avellino

assegnandogli, a titolo di fondo spese, la somma di € 2.000,00, che pone a carico del creditore procedente, da versarsi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (in caso di omesso versamento nel termine suindicato il professionista delegato comunicherà l'eventuale rinuncia all'incarico e restituirà gli atti all'Ufficio per la dichiarazione di improcedibilità);

Il professionista verificherà nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., nonché l'adempimento degli incombeni ex art. 498 e 599 c.p.c.;

in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo verrà comunque rimesso a questo giudice;

in caso di vendita il professionista delegato trasmetterà senza indugio il fascicolo al GE unitamente alla bozza del progetto di distribuzione per la approvazione dello stesso.


Il delegato provvederà ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione, che rimarrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

Il delegato provvederà a:

A) redigere un avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico ed effettuare la pubblicità di detto avviso e della relazione di stima, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte, sul quotidiano "Il Mattino" edizione nazionale, sul sito internet, Tribunale.avellino.giustizia.it, Astalegale.net e sulla rivista free press mensile "newspaper aste" gestita dalla società Astalegale.net s.p.a., alle condizioni previste dalla convenzione con l'ufficio. La rivista free press verrà distribuita presso il Tribunale e direttamente nelle cassette postali degli immobili e locali pubblici adiacenti a quelli pubblicati. Astalegale.net provvederà a pubblicare sulla rivista gli annunci destinati ai siti internet, senza richiedere ulteriori adempimenti in ordine alla richiesta di pubblicazione.

Il delegato trasmetterà l'estratto dell'avviso di vendita e la perizia di stima, con i dati sensibili oscurati e gli allegati rilievi fotografici ad Astalegale almeno 60 giorni prima della data della vendita. La pubblicazione su Il Mattino e sulla rivista free press sarà effettuata da Astalegale senza ulteriori incombenze da parte del delegato. Qualora il delegato non intenda provvedervi autonomamente, la società Astalegale.Net, provvederà altresì, in qualità di gestore unico, ad effettuare la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. A tal fine l'anagrafica di Astalegale.net s.p. a. sarà inserita dalla Cancelleria nel SIECIC o nel SICID (come "commissionario o ausiliario"), ove non già presente. La predetta società provvederà, inoltre, ad inserire nel portale gli "eventi" che interessano la vendita.

Si precisa che la suindicata società Astalegale non potrà dar seguito alle richieste di pubblicazione senza il previo pagamento del contributo di



pubblicazione sul portale (nella misura di € 100,00, per ogni lotto) e delle ulteriori spese di pubblicità.

L'annuncio conterrà gli estremi previsti nell'art.555 c.p.c. ed in ogni caso sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita, secondo la seguente scansione: comune ove è situato l'immobile, Quartiere, frazione, località, ecc., Via, piazza, ecc.; tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.); eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.), Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.); ammontare del prezzo base per la vendita e della cd. offerta minima, che può essere inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, con l'avvertimento che nel caso di unica offerta in misura pari o superiore al prezzo base d'asta, la stessa sarà senz'altro accolta, mentre nel caso di unica offerta inferiore, nei limiti suindicati, il delegato potrà esercitare i poteri ex art. 572 c.p.c; data, luogo ed ora della vendita; l'ammontare minimo del rilancio in caso di gara tra gli offerenti (non superiore al 4% del prezzo base d'asta); numero R.G.E. della procedura; nominativo del Giudice dell'Esecuzione e del delegato; indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni; nominative e recapito del custode nominato; **indicazioni relative alle modalità di presentazione delle offerte secondo quanto di seguito indicato.**

Sul sito Internet dovranno essere pubblicate la relazione di stima redatta ai sensi dell'art.173 bis disp.att.c.p.c. e i rilevati fotografici dell'immobile;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE

- 1) Le offerte telematiche di acquisto dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno precedente all'esperimento della vendita mediante invio all'indirizzo PEC del ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all'interno del portale ministeriale <http://vendite pubbliche.giustizia.it>, e procedendo come descritto nel "Manuale utente".
- 2) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia; di ciò l'offerente dovrà tener conto ai fini della tempestività dell'offerta.
- 3) L'offerta può essere trasmessa mediante casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica rilasciata previa identificazione del richiedente, ovvero, solo se sottoscritta con firma digitale dell'offerente, mediante casella di posta elettronica certificata priva di tale requisito. In ogni caso da un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata non potranno essere trasmesse più offerte per la medesima vendita telematica. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica; la procura è redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

L'offerente che intenda ricevere assistenza per la presentazione dell'offerta in modalità telematica potrà telefonare al seguente numero: 3451135814, nelle giornate di martedì e venerdì, dalle h. 9,00 alle h. 14,00.

L'offerta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'offerente, con espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello indicato nell'offerta);

- se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente è una persona fisica, va depositata copia di un documento di identità; se l'offerente è una società, va depositata una visura camerale aggiornata;
 - l'Ufficio Giudiziario presso il quale pende la procedura;
 - l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
 - il numero o altro dato identificativo del lotto;
 - la descrizione del bene;
 - l'indicazione del referente della procedura;
 - la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
 - l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base, a pena di esclusione;
 - il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita; sono escluse dalla gara offerte che prevedano un termine di pagamento superiore a 120 giorni;
 - ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;
 - **l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni della vendita;**
 - nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa gara telematica, potrà fare offerta **per tutti i lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo.** In tal caso, se l'acquirente si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, cesserà di essere obbligato all'acquisto dei lotti successivi.
 - l'importo versato a titolo di cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto secondo le modalità di legge; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi della disposizione precedente potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.
- la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; **al fine di consentire le verifiche relative al versamento della cauzione il bonifico deve essere effettuato almeno 5 giorni prima della data fissata della vendita, a pena di esclusione dalla stessa, in caso di esito negativo di detta verifica.** In ogni caso, ai fini della validità dell'offerta il bonifico deve risultare accreditato al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si riportano di seguito i dati del cc sul quale va eseguito il bonifico:

e la causale dello stesso: Procedura Esecutiva Immobiliare
n. _____ R.G.; numero di lotto; data della vendita.

Il delegato, in qualità di referente della procedura, nonché il gestore delle vendite nei casi e nei modi previsti dal d.m. 32/2015 avranno cura di eseguire le necessarie e tempestive verifiche;

- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata, valida ai sensi di legge, utilizzata per trasmettere l'offerta e ricevere le comunicazioni relative alla vendita;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni relative alla vendita

- condizioni dei quali non sia consentito l'inserimento nel modulo precompilato potranno essere inseriti nella sezione degli allegati.

4) Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i **casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia**. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Ricorrendo tali condizioni le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente, e vengono ritirate dal gestore non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

5) L'offerta è irrevocabile; non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. La persona indicata nella offerta come intestataria del bene è tenuta a prendere parte alle operazioni di vendita telematica esclusivamente mediante connessione al portale del gestore della vendita telematica; in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato ad altro offerente.

6) Almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita telematica il gestore invierà all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi presso il proprio portale; un estratto dell'invito sarà trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile indicato all'atto dell'offerta; nello stesso termine il gestore provvederà ad inviare alla casella di posta elettronica certificata indicata all'atto dell'offerta le credenziali per l'accesso al proprio portale, al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita.

7) In caso di **più offerte valide**, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta tra gli offerenti: dopo ciascuna offerta decorrerà un intervallo pari a tre minuti, trascorso il quale non potranno essere fatte ulteriori offerte e il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

8) L'offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate, è **inefficace**.

9) Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: "**Procedura Esecutiva Immobiliare N. _____ R.G., _____**", detratto l'importo già versato per la cauzione, entro il termine indicato nell'offerta o in mancanza di indicazione non oltre **centoventi giorni** dall'aggiudicazione definitiva.

10) Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere effettuato il versamento delle somme corrispondenti agli **oneri fiscali ed alle spese**, nella misura che sarà indicata all'atto della aggiudicazione o immediatamente dopo. **In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.**



B) **fissare** un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dal deposito dell'avviso di vendita, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto per ciascuno dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;

C) **fissare** al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, la data ed il luogo (**che potrà essere, previa prenotazione, la sala delle vendite telematiche allestita presso il Tribunale di Avellino**) per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara da tenersi in modalità telematiche

D) **stabilire** il modo e il termine non superiore a 120 giorni per il versamento del prezzo, da effettuarsi su conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del giudice, da aprire presso una banca a scelta del delegato, nonché delle spese di trasferimento, come sopra indicato nelle "modalità di presentazione delle offerte telematiche"

oppure

qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, il termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà versare direttamente al Creditore Fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese, **con corrispondente modifiche dei punti nn.10, 11 delle modalità di presentazione delle offerte telematiche.**

A tal fine il delegato inviterà l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, prima della gara, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà essere versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento;

F) esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto C), procedendo secondo le seguenti direttive:

osaranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto B); le offerte inferiori di oltre un quarto al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza come determinato dal g.e.), le offerte **non accompagnate da cauzione prestata nella misura e con le forme di cui alle "modalità di presentazione delle offerte telematiche"**

oqualora sia presentata una sola offerta pari o superiore al valore dell'immobile come sopra determinato dal GE, la stessa sarà senz'altro accolta;

oqualora sia presentata una sola offerta inferiore rispetto al prezzo base stabilito in ordinanza dal ge, in misura non superiore ad un quarto, la stessa sarà accolta solo ove non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c.;

oqualora siano presentate più offerte, il delegato inviterà in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta:

ose sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. ed il prezzo indicato nella migliore offerta (ai sensi dell'art. 573 c.3 c.p.c) o in quella presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile come stabilito

nell'ordinanza, non si procederà alla vendita ma alla assegnazione;
se il prezzo offerto all'esito della gara, di cui all'art. 573 c.1 c.p.c. è inferiore al valore dell'immobile di cui all'ordinanza, non si procederà alla vendita qualora siano state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c.;

G) redigere il verbale relativo alle suddette operazioni;

Inoltre il delegato dovrà

- predisporre, se effettuato il versamento del prezzo nei termini previsti, il decreto di trasferimento da trasmettere per la sottoscrizione del G.E. (corredato del fascicolo, di un certificato di destinazione urbanistica avente validità di un anno dal rilascio) senza indugio, dal momento del versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento oppure dare tempestivo avviso al g.e. del mancato versamento del prezzo e/o delle spese di trasferimento;
- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del decreto da parte del g.e., eseguire le formalità di cui all'art. 591 bis comma 2 n.5 c.p.c. e invitare i creditori a depositare le note riepilogative dei crediti entro i successivi 30;

L) prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle imposte, per la voltura e la trascrizione del decreto di trasferimento e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (spese a carico dell'acquirente), nonché a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente pagato.

- predisporre, senza indugio, il progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, da trasmettere al G.E. corredato della nota dettagliata delle spese (anche già prelevate) e onorari, per la liquidazione, e delle note di precisazione dei crediti depositate dai creditori;
- provvedere al pagamento delle somme ai creditori, all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione, dichiarato esecutivo dal ge con ordine di pagamento, compresi gli interessi maturati sino all'estinzione del libretto;
- nel caso in cui non concorrano altri creditori con quello precedente il delegato, acquisita la dichiarazione di credito e la nota spese, si limiterà alla trasmissione del fascicolo al GE che provvederà ai sensi dell'art. 510 c.p.c.

DISPONE

Che in ogni caso in cui siano stati celebrati almeno tre tentativi di vendita e comunque in tutte le ipotesi in cui il bene debba essere posto in vendita, nel quarto tentativo, ad un valore uguale o inferiore a € 15.000,00 il delegato non fisserà altri tentativi e rimetterà le parti innanzi al GE; la stessa condotta il delegato terrà qualora il bene, a prescindere dal numero delle vendite esperite, debba essere posto nuovamente in vendita ad un valore uguale o inferiore ad € 15.000,00.

AVELLINO, - 1 FEB. 2021



TRIBUNALE AVELLINO
UFFICIO ESECUCIONI IMMOBILIARI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Avellino, il 1 FEB 2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Paolino DEGENE

IL GIUDICE
(Dott.ssa Patrizia Grasso)



N.115/2019 R.G.

TRIBUNALE DI AVELLINO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.,

sciogliendo la riserva assunta in data 3/5/2024;

letti gli atti;

rilevato che il debitore è stato ammesso alla procedura di Liquidazione Controllata;

osservato che il creditore procedente ha intrapreso la procedura esecutiva in base a mutuo fondiario;

considerato che l'art. 270, co. 5, CCII (d.lv. n. 14/2019) rinvia alla disposizione dell'art. 150, che prevede il divieto di azioni esecutive o cautelari "salvo diversa disposizione di legge", e che nell'inciso in esame va sicuramente compresa la norma dell'art. 41 TUB; si veda, al riguardo Tribunale di Larino, 17/10/2023, secondo cui "In tema di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla combinata lettura degli artt. 150 e 270 co. 5, CCII deve trarsi la regola per cui l'apertura del procedimento non determina l'improseguibilità delle procedure esecutive individuali intraprese dal creditore fondiario per effetto di un'applicazione diretta dell'art. 41, co. 2, TUB" (si veda anche Tribunale di Brescia, Sez. IV, ordinanza 12/4/2023; Tribunale di Torre Annunziata, Sez. III, 14/3/2023);

considerato, inoltre, che non appaiono meritevoli di accoglimento le doglianze del debitore: premesso, infatti che "Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili" (art. 38 TUB), circostanza che ricorre nel caso in esame, quanto al limite di finanziabilità va osservato che "In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma

determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. artt. 51 ss. e 53 TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito." (Cass., SSUU, 16/11/2022, n. 33719); ed ancora: "In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere." (Cass., SSUU, sopra cit.);

osservato che non appaiono nemmeno comprensibili le doglianze relative al passaggio in giudicato della sentenza che ammette il debitore alla predetta liquidazione controllata, non essendo rilevante la circostanza che la creditrice procedente non abbia impugnato la stessa, posto che la valutazione dei presupposti di ammissibilità alla procedura, oggetto della sentenza, è estranea alla legittimità

dell'azione esecutiva da parte del creditore fondiario, che rappresenta l'eccezione ad uno degli effetti dell'ammissione;

considerato, pertanto, che legittimamente la creditrice procedente può proseguire l'azione esecutiva;

visti gli artt. 150, 270, co.5, CCII;

visto l'art. 41 TUB

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al professionista delegato, per il prosieguo.

Avellino, 20/5/2024

Il G.E.

Dott. Patrizia Grasso